

N.R.G.18757/2024



IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

su ricorso iscritto al n. 18757 del RG affari contenziosi civili dell'anno 2024,
proposto:

DA

_____ rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana Stojanova (C.F.:
STJVN183T61Z148J);

- ricorrente -

CONTRO

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE, - MINISTERO DELL'INTERNO,** elettivamente
domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n.
12;

- convenuti -

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso di cui all'art. 700 cpc depositato in data 02.05.2024 il ricorrente,
cittadino afghano titolare di status di rifugiato, ha
impugnato il diniego del rilascio di visto di ingresso per motivi familiari emesso
dall'Ambasciata d'Italia a Teheran (Iran) in data 01.02.2024, chiedendone
l'annullamento e conseguentemente l'ordine di rilascio di visto di ingresso per
motivi familiari in favore del figlio,

in subordine il rilascio di visto di ingresso per
motivi umanitari, di cui al all'art. 25 Reg. 2009/810/CE, ovvero altro titolo
ritenuto idoneo a consentire il suo immediato ingresso in Italia ai sensi dell'art. 10,



co. 3 Cost., eventualmente anche in assenza di passaporto e previo rilascio di un titolo di viaggio, lasciassero o altro documento utile ai fini dell'espatrio.

Il ricorrente ha rappresentato di aver lavorato per l'Ambasciata d'Italia a Kabul in qualità di autista presso la Sede AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) dal 2006 all'estate del 2021; che a causa di tale impiego a partire dal 2015 lui e la sua famiglia ricevevano minacce da parte dei talebani e nel 2019 uno dei propri figli veniva ucciso; che un secondo figlio,

riceveva minacce e decideva di fuggire in Iran; che in conseguenza della presa del potere da parte dei talebani il ricorrente raggiungeva l'Italia tramite l'operazione Aquila Omnia (trasporto umanitario dei collaboratori afgani e delle loro famiglie) con vettore aereo partito da Kabul il 22.08.2021; che con lui partivano anche la moglie e tre figlie ma che il figlio fuggito in Iran, sebbene inserito nella lista delle persone da evacuare, non riusciva a raggiungere per tempo Kabul; che ivi rimaneva circa due settimane in attesa di potersi imbarcare su un diverso volo; che, tuttavia, nel protrarsi dell'attesa e in ragione del grave pericolo al quale era esposto a Kabul, faceva ritorno in Iran, attendendo di avere notizie per raggiungere i familiari in Italia, tutti, successivamente, riconosciuti rifugiati. Ciò premesso, nel protrarsi dell'attesa, il ricorrente avanzava in data 09.05.2023 domanda di nulla osta al ricongiungimento alla Prefettura di Bologna, luogo nel quale ha trovato accoglienza; che, considerata la peculiarità del caso per come rappresentata dall'operatrice legale del SAI di Bologna, la Prefettura rilasciava il nulla osta in data 10.07.2023 e in data 24.09.2023 veniva avanzata domanda di visto, seguita da diversi solleciti; che, in data 17.01.2024, l'Ambasciata adita emetteva comunicazione di cui all'art. 10 bis l. 241/90 rappresentando quale motivo ostativo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 29 d.lgs. 286/98; che in data 29.01.2024 veniva risposto alla suddetta PA che il richiedente visto era a carico del genitore, il quale, tenuto conto dell'esclusione dell'Iran dal sistema bancario internazionale inviava denaro a quest'ultimo tramite interposte persone; che veniva in tale sede richiesto in subordine il rilascio di visto di ingresso ai sensi dell'art. 25 Reg. 2009/810/CE, ovvero altro titolo ritenuto idoneo; che, tuttavia, in data 01.02.2024, l'Ambasciata a Teheran, per le stesse ragioni di cui alla precedente comunicazione e senza nulla rappresentare in merito alla domanda avanzata in via subordinata, emetteva il provvedimento qui impugnato.



A supporto del diritto vantato, il ricorrente ha inoltre rappresentato quanto avvenuto anche a seguito dell'emissione del diniego impugnato. In particolare, non riuscendo a mettersi in contatto con il figlio, in data 02.02.2024 veniva presentata denuncia di scomparsa alle autorità iraniane e il giorno seguente, ricevuta una chiamata con richiesta di riscatto da un numero afghano, riportava i fatti agli operatori del centro accoglienza; che riceveva altre chiamate e un video con le torture inflitte al figlio; che il 05.04.2024 si recava in Iran unitamente al cognato (anch'egli in Italia) e tra il 4 e il 7 aprile inviavano il denaro richiesto ai fini del riscatto; che il 10.04.2024 il figlio veniva liberato, sordo da un orecchio e privato dei propri documenti; che il 01.05.2024 questi presentava richiesta di rilascio di un nuovo passaporto o titolo di viaggio.

Il giorno seguente, in data 02.05.2024, veniva depositato il ricorso in oggetto con documentazione a supporto di quanto sostenuto.

Il ricorrente ha presentato ricorso cautelare lamentando la violazione della Direttiva 2003/86/CE e degli artt. 29, co. 1, lett. c) e 29 bis D.lgs. 286/1998 come interpretati dalla giurisprudenza europea e nazionale, evidenziando come sia stato inserito nel provvedimento impugnato l'erroneo riferimento al co. 1, lett. d; lamentando la violazione del proprio diritto all'unità familiare di cui all'art. 8 Cedue e agli artt. 7 e 9 in combinato disposto con l'art. 24, paragrafi 2 e 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; in subordine ha rilevato il diritto al rilascio del visto di ingresso per motivi umanitari di cui all'art. 25 Reg. 2009/810/CE c.d. codice visti ovvero al rilascio di altro titolo ritenuto idoneo all'ingresso sul territorio ai sensi dell'art. 10, co. 3 Cost., ciò anche in assenza di passaporto, rilevando dunque il connesso diritto al rilascio di un titolo di viaggio ovvero del c.d. lasciapassare o altro documento utile ai fini dell'espatrio. Per quel che concerne il presupposto del periculum ha richiamato quanto esposto in fatto evidenziando la condizione di costante pericolo al quale il figlio è esposto nonché tenuto conto della sua condizione psicofisica, da tempo vittima di minacce e di recente oggetto di rapimento, violenze e torture, riprova della condizione di insicurezza nella quale si trova sia nel Paese di origine che di attuale domicilio.

Il Giudice ha fissato l'udienza al 28.06.2024, disponendo che la stessa si svolgesse in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con decreto legislativo n.149/2022.



L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 24.06.2024, chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e di rigettare il ricorso in quanto infondato. In particolare, parte convenuta, ricostruendo quanto già richiamato in fatto, ha sostenuto che nel caso di specie non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di visto per motivi familiari per come disciplinato dall'art. 29 d.lgs. 286/99, per mancanza dei presupposti di cui al co. 1, lett. d, ovvero per mancanza di prova del legame familiare e della vivenza a carico, in merito ai quali il ricorrente ha presentato in fase amministrativa dichiarazioni di cui al DPR 445/2000, copia di trasferimenti di denaro di cui viene contestata l'autenticità e documentazione medica proveniente da un ospedale afghano non tradotta e non legalizzata. Per quel che concerne la domanda subordinata, ha altresì rilevato l'infondatezza della stessa per carenza dei presupposti di cui all' art. 25 del Regolamento n. 810/2009 Codice di Visti per il rilascio di un visto di ingresso per motivi umanitari. In merito a tale ultima ipotesi, ha evidenziato la mancanza di un obbligo positivo in capo agli Stati per il rilascio del suddetto visto, in particolare in ipotesi di singole istanze, al fine di far ingresso in Italia per ottenere le forme di protezione di cui all'art. 10 co. 3 Cost e, in ultimo, ha contestato il requisito del periculum, rilevando altresì l'indisponibilità del richiedente di un titolo di viaggio.

Parte ricorrente, con note del 27.06.2024, preliminarmente rilevando la tardività della costituzione di controparte, ha contestato la richiesta di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno in ragione della struttura bifasica del procedimento di ricongiungimento familiare. Nel merito ha rilevato l'erroneo inquadramento della domanda di ricongiungimento in quanto rientrante nell'ipotesi di cui al co. 1, lett. c, lamentando inoltre la mancata applicazione dell'art. 29 bis d.lgs. 286/98 nella valutazione della documentazione prodotta. Per quel che concerne la domanda subordinata, ha altresì contestato l'inquadramento effettuato dalla PA in quanto il ricorrente e i suoi familiari hanno fatto ingresso in Italia attraverso un'operazione di natura umanitaria nella quale era inserito anche l'odierno richiedente in qualità di familiare. In ragione di quanto sopra, ha evidenziato il legame con lo Stato italiano sul quale la domanda si fonda mentre, per quel che concerne il titolo di viaggio, ha ribadito di esserne stato privato durante il subito sequestro e di aver provveduto ad avanzare la richiesta di nuovo rilascio, allo stato non evasa in ragione della criticità della condizione nella quale



versano i cittadini afgiani fuggiti in Iran. In conclusione, ribadita la precaria condizione nella quale si trova il richiedente anche in ragione delle violenze subite, si è riportato alle conclusioni già formulate in ricorso.

All'udienza del 28.06.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve accogliersi la richiesta di parte resistente volta a far dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno.

Pur considerata la struttura bifasica del procedimento di ricongiungimento familiare, la domanda del ricorrente ha ad oggetto il rilascio di visto di ingresso, di competenza degli uffici consolari delle Ambasciate d'Italia, articolazioni periferiche del Ministero degli Affari Esteri. Ciò considerato, questo risulta essere il legittimato passivo del presente ricorso, quale organo di vertice gerarchicamente sovraordinato.

Nel merito, si ritiene che sussistano nel caso di specie i presupposti per emettere il provvedimento di urgenza richiesto in accoglimento della domanda presentata in via subordinata.

In primo luogo, occorre rilevare che il ricorrente è titolare di status di rifugiato, pertanto, ai sensi dell'art. 22 co. 4, d.lgs. 251/2007, in materia di ricongiungimento familiare trova applicazione l'art 29 bis, D.lgs. 286/98. Dunque, per quel che concerne il rilascio di visto per motivi familiari, nel caso di specie non sono richiesti i requisiti di cui al co. 3, dell'art 29, TUI, mentre, per quel che concerne la prova dei presupposti di cui alla normativa richiamata, occorre tenere conto che *Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale [...] le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni [...] Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri*" E altresì che *"Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori"* (co. 2 art. 29 bis TUI). Per quel che concerne la domanda principale, presentata ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. c) del d.lgs. 286/1998, tale norma stabilisce che lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per il figlio maggiorenne a carico, qualora



per ragioni oggettive non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del suo stato di salute che comporti invalidità totale.

Rilevato che nel presente giudizio risultano contestati i requisiti del vincolo familiare, della vivenza a carico e la sussistenza di una condizione di salute del richiedente visto che comporti invalidità totale, dunque, tutti i presupposti richiesti dalla norma per il rilascio del visto familiare; considerato l'agevolato regime probatorio di cui sopra e, tuttavia, rilevato che allo stato ai fini dell'eventuale accoglimento della domanda principale si riterrebbe comunque necessaria l'integrazione di quanto in atti, in particolare, a supporto del terzo requisito su indicato; considerato che, diversamente, per quel che concerne la domanda presentata in via subordinata, si ritengono sussistere i presupposti per l'accoglimento della stessa; tutto quanto considerato, in ragione del principio della ragione più liquida, nonché considerate le rappresentate ragioni di urgenza, si ritiene di definire il procedimento accogliendo il ricorso nei termini e per le ragioni che seguono.

Per ciò che attiene il requisito del vincolo familiare tra il ricorrente e il richiedente visto, richiamato il co 2 dell'art 29 bis TUI, ovvero considerata la specifica condizione nella quale il titolare di protezione internazionale viene a trovarsi e dal quale, pertanto, non può esigersi la produzione di documentazione proveniente dalle autorità del paese di origine, si ritiene di dover valutare il *ricorso ad altri mezzi atti a provare* i requisiti richiesti. Appare invero evidente che tale normativa sia applicabile al caso di specie in quanto esplicitazione di un principio generale. Quest'ultimo trova espressione dapprima nella normativa europea, in particolare, nella direttiva UE 2011/95 (cd direttiva qualifiche) e nella direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, in cui considerando 8 prevede: *“La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”*.

Tali previsioni, dunque, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso non permettono ai titolari di protezione internazionale di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i propri legami familiari, affermando un principio di carattere generale, incentivano un atteggiamento collaborativo delle



rappresentanze diplomatiche, anche ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.

Tale principio deve ragionevolmente applicarsi anche al caso di specie. Tenuto conto che in atti sono stati allegati a supporto del vincolo familiare il passaporto e permesso di soggiorno del ricorrente; la copia del passaporto del figlio richiedente visto, nominalmente valido (fino al 01.03.2033) ma dichiarato non più nella sua disponibilità; copia della richiesta di nuovo rilascio di passaporto; copia del visto iraniano del figlio richiedente; dichiarazioni sostitutive di certificazione; verbale delle dichiarazioni del ricorrente in sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale di Bologna (nelle quali dichiara che un figlio è stato ucciso e un secondo è rimasto in Iran, impossibilitato a raggiungere Kabul per fuggire in Italia con il resto dei familiari).

Vista la peculiarità del caso di specie, tenuto conto del regime probatorio proprio dei procedimenti cautelari e che il richiedente visto è cittadino afgano domiciliato in Iran, ossia in uno stato terzo nel quale si è rifugiato, quanto prodotto appare sufficiente a documentare il vincolo familiare sotteso alla richiesta (cfr. Cass. n. 18599/13, Cass. I sez. civile, n. 28202 del 14.10.2021), fermo restando che alla certificazione dell'identità potrà ben provvedersi anche nella successiva fase di regolarizzazione sul territorio nazionale (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza dell'08.06.2023 nrg. 17732/2023).

Per quel che concerne la descrizione in fatto, questa ben rileva quale evidenza del criterio di collegamento del richiedente visto con lo Stato italiano.

La ricostruzione degli eventi contenuta in ricorso deve ritenersi pienamente provata non solo dalla produzione documentale in atti (in particolare, dalla documentazione attestante il rapporto di lavoro del ricorrente) ma anche ex art 115 c.p.c. dalla mancata contestazione da parte dell'amministrazione convenuta, essendosi questa limitata sostanzialmente a una contestazione in diritto.

L'emersione di un solido criterio di collegamento con lo Stato italiano permette dunque di ritenere sussistente il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio di visto umanitario per il familiare al fine di permettergli l'ingresso sul territorio nazionale, territorio dove sono regolarmente soggiornanti lo stesso ricorrente (il padre), la madre (coniuge del ricorrente) e le sorelle (si vedano permessi di soggiorno in atti), oltre ad uno zio, (quest'ultimo dichiarato e non documentato).



La ricostruzione in fatto, dunque, oltre che supportata in atti e non contestata, risulta confermata dalle informazioni rinvenibili sul paese di origine del ricorrente e, in particolare, su quanto avvenuto in concomitanza e a seguito della presa del potere da parte dei talebani. Con il ritorno al potere di questi ultimi, infatti, coloro che avevano collaborato con il precedente governo e con le forze militari straniere, così come i loro familiari, erano (e sono) esposti al rischio di arresti e torture, circostanza coerente anche con quanto dichiarato accaduto ai figli del ricorrente (si veda: (Afghanistan – Country Focus Country of Origin Information Report December 2023, European Union Agency for Asylum (EUAA), 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2101835/2023_12_EUAA_COI_Report_Afghanistan_Country_Focus.pdf; Rapporto annuale sulla libertà religiosa (2022), Afghanistan, USDOS – Dipartimento di Stato americano (Autore), 15 maggio 2023, <https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/afghanistan/>, <https://www.ecoi.net/en/document/2091855.html>; ACLED – Armed Conflict Location & Event Data Project (Author), APW - Afghan Peace Watch (Author): Tracking disorder during Taliban rule in Afghanistan; A Joint ACLED and APW Report, April 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2071514/ACLED_APW_JointReport_Tracking-Disorder-During-Taliban-Rule-in-Afghanistan_WebFin2022.pdf; UN General Assembly: The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security; Report of the Secretary-General [A/77/340-S/2022/692], <https://www.ecoi.net/en/file/local/2079419/N2259109.pdf>, 14 September 2022). Asylos, Afghanistan: COI Repository, <https://www.asylos.eu/Handlers/Download.ashx?IDMF=158132b8-8361-4f16-b886-fd71fbd01b91>, 1 September 2021-October 2022; TNH – The New Humanitarian, Afghanistan: A year of worsening crisis since the Taliban's return, 30 agosto 2022).

Ciò rilevato, nota la situazione di concitazione dei primi giorni di evacuazione dell'agosto del 2021 il fatto che il figlio del ricorrente sia stato o meno inserito nominalmente nelle liste di evacuazione e dunque, arrivato a Kabul dopo la partenza degli altri familiari, sia rimasto di fatto escluso dalle stesse e “bloccato” nel paese, non può pregiudicare la percorribilità della richiesta di un visto per motivi umanitari.



Al contrario, il pacifico inserimento nella programmazione dell'operazione di evacuazione da parte dello Stato italiano di persone nella precisa situazione dell'odierno richiedente e, ancor prima, del ricorrente e dei suoi familiari, tutti ad oggi riconosciuti titolari di status di rifugiato in Italia, fornisce precipua evidenza dello stretto collegamento del richiedente con lo stesso Stato.

Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene dunque che il ricorrente, in servizio presso la Sede AICS di Kabul (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) per circa quindici anni (dal 2006 al 2021) e, conseguentemente i di lui familiari, inseriti nel programma di evacuazione per i pericoli ai quali erano esposti, familiari tra i quali rientra l'odierno richiedente, vantino tutti un solido legame con lo Stato italiano, tale da fondare il loro diritto ad ottenere un visto per motivi umanitari ai sensi dell'art. 25 del Regolamento CE 810/2009 ciò, per l'odierno richiedente, alla luce del pericolo cui è attualmente esposto, di cui si dirà in seguito.

Pertanto, tale diritto non può essere precluso neanche dall'impossibilità di procedere ai controlli di sicurezza condotti dal Ministero dell'Interno nel caso dei corridoi umanitari o del rilascio di visti nell'ambito del Programma Nazionale di Reinsediamento. Invero, si osserva che sia il codice visti (art 25 regolamento CE 810/2009) che il Codice frontiere Shenghen (art 6 comma 5 Reg UE n. 399/2016) prevedono la possibilità di rilasciare il visto di ingresso anche in presenza di una segnalazione al SIS, circostanza che non ricorre nel caso di specie, per il quale a fortiori l'attuale contestazione della mancanza di un titolo di viaggio, peraltro richiesto in data 01.05.2024, non può costituire ragione ostativa al rilascio del visto in esame.

Ciò detto in ordine al *fumus boni iuris*, si ritiene altresì sussistente il requisito cautelare del *periculum in mora*.

Come rappresentato nel ricorso, il figlio del ricorrente si trova attualmente in Iran, in una condizione di grave difficoltà psicofisica legata al proprio traumatico vissuto e, in ogni caso, ivi potenzialmente esposto al rischio di rimpatrio in Afghanistan. Le fonti internazionali attestano infatti l'effettuazione di rimpatri forzati di cittadini afgani da parte del governo iraniano: *“Secondo gruppi di attivisti e ONG, le autorità hanno arrestato regolarmente gli afgani senza tessera Amayesh (carta che li identifica come rifugiati, n.d.a.) e talvolta li hanno minacciati di deportazione. Il governo ha continuato a rimpatriare gli afgani*



arrestati mentre cercavano di entrare in Iran, nonostante le raccomandazioni dell'UNHCR a fornire asilo a coloro che fuggivano dal conflitto. L'UNHCR stima che il 65% dei nuovi arrivati dall'Afghanistan siano stati rimpatriati dal governo". Un rapporto di Amnesty International pubblicato ad agosto ha rilevato un "modello di violenti respingimenti alle frontiere e deportazioni illegali di migliaia di afgani via terra e via aerea". Il rapporto ha rilevato che le tattiche includevano sparare agli afgani che tentavano di attraversare il confine, provocando morti e feriti. Ha inoltre affermato che le autorità iraniane non credevano che gli afgani corressero il rischio di subire gravi violazioni dei diritti umani al ritorno in Afghanistan e hanno rimpatriato forzatamente migliaia di afgani ogni giorno senza valutare i casi individuali" (USDOS- US Department of State- Annual report on human rights in 2022- Iran, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089063.html>; cfr. anche AI-Amnesty International, Report on the human rights situation covering 2022- Iran-27 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089406.html>).

"Questa tendenza all'aumento delle deportazioni si ritiene legata alla percezione secondo cui gli afgani avrebbero un impatto negativo sull'economia e sull'accesso

delle popolazioni locali alle opportunità di lavoro. Inoltre, i messaggi xenofobi diffusi dai media sembrano aver esacerbato un modello in base al quale le autorità

di polizia applicano le norme sul soggiorno/residenza legale in modo più rigoroso" UNHCR Iran, Protection Dashboard - Jan to Jun 2022, 23 August 2022, url, p. 4).

Il richiedente dunque, da un lato, corre il serio rischio di essere rimpatriato in Afghanistan, dove è esposto all'individuale pericolo di vita oltre che al generale elevato livello di violenza ed insicurezza per tutta la popolazione civile, coinvolta nei conflitti in corso e, in particolare, soggetta da circa tre anni alla presa di potere dei talebani e alle gravi restrizioni e violazioni dei diritti umani che ne sono conseguite; dall'altro ha rappresentato una peculiare condizione di vulnerabilità, conseguenza del proprio vissuto e, coerentemente, una condizione di pericolo alla quale è dunque esposto anche in territorio iraniano ove, appunto, sarebbe stato vittima di sequestro a fini di riscatto (n. 16 ricevute pagamenti a soggetti siti in Germania e Turchia), con violenze e maltrattamenti, tanto da perdere l'udito ad un



orecchio (sulla situazione degli afghani in Iran si veda anche: ACAPS, IRAN Latest Developments, <https://www.acaps.org/country/iran/crisis/afghan-refugees>, 3/04/2023).

Posto che tale vicenda appare difficilmente documentabile e ciononostante vista la documentazione in atti (copia di denuncia; copia biglietti aerei e timbri passaporto del ricorrente; copia versamenti in denaro) e richiamate le autorevoli fonti sopra viste sulla sicurezza nel paese, tutto quanto emerso appare oltremodo sufficiente a rilevare quali sussistenti le ragioni di periculum sottese alla richiesta di emissione di un provvedimento di natura cautelare.

In conclusione, ritenuti sussistenti per le ragioni su esposte tanto il fumus bonis iuris che il periculum in mora la domanda di rilascio di visto di carattere umanitario deve essere accolta e deve, pertanto, dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del suddetto visto in favore del figlio, per consentire a quest'ultimo di fare celermente ingresso in territorio nazionale.

Le determinazioni circa le modalità più idonee per consentire l'ingresso sono rimesse all'autorità competente, che potrà individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, gli strumenti più idonei a tutelare le ragioni dell'odierno ricorrente (tra i quali la concessione del visto di cui all'art. 25 del regolamento CE 810/2009 c.d. codice visti), fermo restando che dovrà comunque consentire l'immediato ingresso sul territorio italiano del figlio del ricorrente medesimo, provvedendo se del caso al rilascio di titolo di viaggio e/o apposito lasciapassare.

L'accoglimento parziale della domanda e le peculiarità delle questioni trattate consentono la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- in accoglimento parziale del ricorso ex art. 700 c.p.c., dichiara il diritto di figlio del ricorrente, di fare immediato ingresso in territorio italiano, ordinando alle amministrazioni competenti di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a tale scopo (rilascio di visto di ingresso per motivi umanitari di cui all'art. 25 Reg. 2009/810/CE, o altro titolo ritenuto idoneo, anche in assenza di passaporto e previo rilascio di un titolo di viaggio ovvero di lasciapassare o altro documento utile ai fini dell'espatrio);



- spese compensate.

Roma, 28 giugno 2024

Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio

